



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 2/2021

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2021, e all'esito del deposito delle conclusioni e delle relative repliche, il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

a seguito del ricorso *ex art. 3*, comma 6, dello Statuto Sezioni TSN presentato dal sig. Paolo Buscaglia e avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento n. 96/2021 del 26 febbraio 2021, con il quale la Sezione TSN di Palermo ha posto il proprio diniego al rinnovo dell'iscrizione del sig. Buscaglia per l'anno 2021.

FATTO

1.

Con ricorso *ex art. 3*, comma 6, dello Statuto Sezioni TSN proposto a mezzo pec in data 8 marzo 2021, e trasmesso a questo Tribunale in data 15 marzo 2021, il sig. Paolo Buscaglia ha impugnato il provvedimento n. 96/2021 del 26 febbraio 2021, con il quale la Sezione TSN di Palermo non ha accolto la richiesta di rinnovo dell'iscrizione del ricorrente per l'anno 2021.

Nello specifico, il sig. Buscaglia ha così precisato le proprie conclusioni: *«a) intimare al Presidente della Sezione TSN di Palermo, Troia Antonino, l'immediata revoca del rifiuto al rinnovo dell'iscrizione del sottoscritto alla suddetta Sezione, con contestuale tesseramento alla UITA per l'anno 2021, con decorrenza 05/01/2021 con tutela di codesta UITA al fine di mantenere l'anzianità d'iscrizione. b) agire verso Piazza Claudio, Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo e Lupo Massimo, membri del Consiglio Direttivo per il comportamento omissivo evidenziatosi nel non avere effettuato diligente controllo della legittimità degli atti. c) diffidare il Presidente della Sezione TSN di Palermo, Troia Antonino, dal porre in essere, anche in un eventuale futuro, medesimo comportamento sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia altro Socio».*



Inoltre, sempre con il medesimo ricorso, il sig. Buscaglia ha chiesto nei confronti del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Antonino Troia, *«l'applicazione dell'art. 27 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia UITTS»*.

Con ordinanza ex art. 34, lett. C) Reg. Giust. UITTS, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dal sig. Paolo Buscaglia, ha fissato la Camera di Consiglio da remoto non partecipata per il giorno 20 aprile 2021.

Con memoria del 14 aprile 2021, la Sezione TSN di Palermo si è costituita in giudizio, impugnando e contestando le domande del sig. Buscaglia e insistendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: *«Voglia l'adito Tribunale Federale, - contrariis reiectis - ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile o in qualsiasi altra maniera infondato il ricorso proposto da Buscaglia Paolo, e per l'effetto - rigettarlo interamente; - ritenere e dichiarare legittimo ed immune da vizi il provvedimento adottato dalla Sezione TSN di Palermo nella seduta del Consiglio Direttivo del 19 febbraio 2021, e per l'effetto - rigettare tutte le prospettazioni di parte ricorrente; - ritenere e dichiarare provate le circostanze dedotte nella nota di rigetto della domanda di iscrizione e nella presente memoria»*.

In data 14 aprile 2021, il sig. Buscaglia, con tre distinte e successive memorie (denominate, rispettivamente, "Integrazione 01", "Integrazione 02" e "Integrazione 03") ha replicato alle difese svolte dalla Sezione TSN di Palermo, contestando e impugnando quanto dedotto e argomentato da quest'ultima.

Sempre in pari data la Sezione TSN di Palermo ha depositato una nota integrativa alla propria memoria di costituzione, replicando a quanto parte ricorrente ha esposto e dedotto nelle proprie tre memorie poc'anzi richiamate.

Da ultimo, con nota depositata in data 20 aprile 2021, la Sezione TSN di Palermo ha depositato un'ulteriore propria nota difensiva, con la quale la stessa ha eccepito in via preliminare la violazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS per il difetto di difesa tecnica in capo al sig. Paolo Buscaglia.

La Procura Federale non è intervenuta nel procedimento, non costituendosi in giudizio.

In data 20 aprile 2021 si è svolta la Camera di Consiglio non partecipata; l'avv. Girardi, quale relatore del Collegio, ha riferito sulla vicenda oggetto del presente procedimento, illustrando i fatti generatori della lite e le rispettive ragioni e difese del sig. Buscaglia e della Sezione TSN di Palermo.

2.

Così i fatti come riportati e denunziati dal sig. Buscaglia.

Con comunicazione pec del 5 gennaio 2021, l'odierno ricorrente ha inoltrato alla Sezione TSN di Palermo la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo annuale per l'anno 2021.

La Sezione TSN di Palermo, con comunicazione pec del 6 gennaio 2021, ha informato il sig. Buscaglia che la richiesta di rinnovo sarebbe stata oggetto di esame da parte della Sezione stessa e che, solo all'esito dell'eventuale approvazione, l'iscrizione sarebbe stata accolta.



Con la medesima comunicazione, la Sezione ha poi sottoposto alcune domande all'odierno ricorrente *«per una più compiuta valutazione dei suoi requisiti»*.

Con successiva comunicazione pec del 15 gennaio 2021, la Sezione TSN di Palermo ha reiterato la richiesta di ricevere da parte del sig. Buscaglia le risposte alle domande formalizzate con la precedente comunicazione; l'odierno ricorrente, con comunicazione pec di pari data, *«si mostrava disponibile a rispondere a patto che facesse conoscere le ragioni di tali domande»*.

La Sezione TSN di Palermo, anziché fornire un riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dal sig. Buscaglia, con comunicazione del 30 gennaio 2021 *«itera, ancora una volta, la pretesa di ricevere risposte alle domande di cui sopra, e nella stessa PEC invitava il sottoscritto ad incontrare il Consiglio Direttivo sempre per discutere intorno alle medesime»*.

Infine, con comunicazione pec del 26 febbraio 2021, la Sezione TSN di Palermo *«comunicava il rifiuto a procedere al rinnovo annuale 2021 adducendo pretestuose e false ragioni già oggetto di attenta ed integrale valutazione da parte della Procura Federale UITA la quale archiviava in unica soluzione (all. 06) mostrando quindi l'insussistenza d'ogni contestazione mossa al sottoscritto»*.

Con il proprio ricorso, il sig. Buscaglia lamenta la non corretta/illegittima applicazione delle norme dello Statuto delle Sezioni.

In particolare, l'odierno ricorrente osserva che, sulla scorta di quanto previsto ex articolo 3, commi 5, 6 e 11 dello Statuto delle Sezioni, *«la "domanda di ammissione a socio volontario" è riferibile solo alla prima iscrizione e non anche alla diversa ipotesi di "rinnovo" dell'iscrizione e ciò in virtù del chiaro tenore letterale del comma 5 dell'art. 3 ("Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo); iscrizione che una volta effettuata ha carattere continuativo (art. 3 comma 11) e si rinnova di anno in anno attraverso il pagamento della quota»*. Tale assunto, inoltre, troverebbe conforto anche nella *«consolidata giurisprudenza di codesto adito Tribunale Federale»*.

Semmai, continua nel proprio ragionamento il sig. Buscaglia, la Sezione TSN di Palermo (e, quindi, il suo Presidente) avrebbe potuto attivare la procedura ex art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, a mente del quale si *«attribuisce al Presidente della Sezione il potere di sospendere l'iscritto in via cautelare, sempre che sussistano fondati motivi, per una durata massima di 30 giorni, dandone tempestiva e formale comunicazione all'UITA, oppure, in alternativa denunciare i fatti riguardanti la condotta del ricorrente direttamente alla Procura Federale»*.

Per altro aspetto, poi, l'odierno ricorrente lamenta l'ulteriore circostanza che il sig. Antonino Troia, quando ricopriva il ruolo di Commissario della Sezione TSN di Palermo, si sia rifiutato di far svolgere la "Assemblea Ordinaria degli Iscritti Volontari" per impedire al sig. Buscaglia *«di proporre ai Soci, come già si era pubblicamente espresso, che alle elezioni sezionali attese per Ottobre 2020 venisse previsto il Collegio dei Probiviri o Proboviro unico ad ovvia tutela delle ragioni di garanzia dei Soci tutti»*.



Pertanto, la condotta arbitraria del sig. Antonino Troia, concretizzatasi *«nell'impedire arbitrariamente la costituzione dello strumento di garanzia Sezionale»*, avrebbe costretto il sig. Buscaglia *«ad adire a codesto Tribunale Federale il quale è di secondo grado nei confronti dei Proviviri/o sezionale»*.

3.

Con memoria difensiva del 14 aprile 2021, la Sezione TSN di Palermo ha contestato quanto dedotto e argomentato dal sig. Buscaglia, eccependo l'inammissibilità delle domande proposte da quest'ultimo.

La difesa della Sezione, infatti, osserva preliminarmente come la richiesta così come formulata da parte del ricorrente (*id est*, l'intimazione al Presidente di revocare il rifiuto al rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021) *«sembrerebbe essere finalizzata ad un facere infungibile»*, mentre il sig. Buscaglia semmai *«avrebbe potuto chiedere una pronuncia di illegittimità della delibera di esclusione dal sodalizio, e non certo una "INTIMAZIONE" da parte dell'adita Corte per "revocare un rifiuto"»*.

In particolar modo, la Sezione TSN di Palermo afferma che le norme che regolano l'ammissione e il rinnovo al sodalizio *«sono quanto mai chiare»*; nello specifico, e tenendo a mente quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto UITA e dagli artt. 3 e 4 dello Statuto delle Sezioni TSN, *«a) il tesseramento riguarda la UITA, mentre l'ammissione/rinnovo/iscrizione alle Sezioni è di competenza della Sezione TSN interessata; b) il rinnovo annuale dell'iscrizione/tesseramento non avviene né in modo tacito né automatico, ma, avuto riguardo all'attività svolta nelle sezioni del TSN (impiego armi da fuoco) per l'intrinseca delicatezza e pericolosità che essa comporta, è soggetto a valutazione sul mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione ed il tesseramento iniziali»*.

Sulla scorta di quanto disposto dalla normativa poc'anzi richiamata (in particolar modo con riferimento al comma 6 dell'art. 3 dello Statuto delle Sezioni TSN), la difesa della Sezione pone l'attenzione sulla locuzione "venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione", osservando come *«nel fluire del tempo, viene espressamente contemplata la possibilità di una (ri)determinazione in capo agli Organi decisionali della Sezione»*.

Conseguentemente, attesa la particolarità delle attività poste in essere all'interno delle Sezioni (*id est*, possesso e utilizzo di armi), *«l'ammissione di un soggetto ad un'attività che comporti l'impiego di armi da fuoco deve essere scrupolosamente esaminata»* e, pertanto, i requisiti di ammissione *«non possono ritenersi acquisiti a tempo indeterminato e senza possibilità, nel tempo, di esame e/o di riesame»*.

Venendo al merito delle ragioni che avrebbero legittimato la Sezione TSN di Palermo a non rinnovare l'iscrizione, la difesa di quest'ultima osserva come l'archiviazione decisa dalla Procura Federale aveva ad oggetto la sola condotta (ritenuta non sanzionabile) del sig. Buscaglia riferibile esclusivamente alla diffamazione nei confronti del sig. Antonino Troia quale Commissario Straordinario della Sezione.

Al contrario, le condotte che avrebbero legittimato la stessa Sezione a porre il diniego al rinnovo dell'iscrizione si sarebbero concretizzate in *«azioni gratuite, da lui [Buscaglia, n.d.r.] poste in essere solo per il gusto (spiace dirlo ma è la verità) di danneggiare la Sezione»*.



A titolo meramente esemplificativo, la difesa della Sezione ricorda come l'odierno ricorrente avrebbe scientemente allarmato a più riprese la Sezione con notizie pubblicate sui *social* relative all'emergenza COVID-19, ipotizzando *«focolai di infezione in Sezione»* che, al contrario, non si sarebbero mai verificati.

La Sezione TSN di Palermo, in altri termini, stigmatizza la condotta dell'odierno ricorrente, atteso che *«si è in presenza di atti di aggressione verbale e non solo»*; infatti, il sig. Buscaglia, *«con forme di aggressività/violenza»* per ben due volte è voluto entrare nella sede della Sezione TSN di Palermo (in data 14 novembre e 17 dicembre 2020), nonostante fosse già destinatario del provvedimento di sospensione.

Per altro aspetto, poi, la difesa della Sezione osserva come l'odierno ricorrente, anche successivamente al presentazione del proprio ricorso per cui oggi è lite, abbia tenuto un comportamento provocatorio; in particolare, ha disposto in favore della Sezione TSN di Palermo *«ben VENTISETTE (???) bonifici, obbligando la struttura (che certamente non fruisce nè di mezzi nè di personale "ministeriale") a processarli ed a restituirli»*.

Inoltre, con comunicazione pec del 27 marzo 2021, il sig. Buscaglia ha chiesto alla Sezione la *«"Copia del verbale C.D. del 19/02/2021 TSN Palermo"»*; la richiesta di parte ricorrente, a mero dire della Sezione TSN di Palermo, sarebbe caratterizzata dalla circostanza *«che, con il richiamato atto, il ricorrente, con allusioni varie, richiede di conoscere il contenuto di un parere/consiglio legale che un socio-volontario-avvocato avrebbe reso alla Sezione in seno al Consiglio Direttivo. Il ricorrente, in concreto, chiede, alla propria controparte giudiziale, un atto che di per sé ha natura riservata e, soprattutto, reso proprio nel contraddittorio in essere. Non sfuggirà che una tale pretesa è davvero inqualificabile»*.

Conseguentemente, conclude il proprio ragionamento la difesa della Sezione, *«il diniego opposto al Buscaglia riposa nelle numerose azioni improntate a mala fede e scorrettezza ampiamente documentate e provate»*.

4.

Tanto parte ricorrente, quanto la Sezione TSN di Palermo, hanno provveduto al deposito delle rispettive note e difese integrative rispetto ai propri scritti costitutivi.

Il sig. Buscaglia, nello specifico, contesta di non aver mai ricevuto la delibera del 26 febbraio 2021 con la quale la Sezione TSN di Palermo ha deciso di non procedere al rinnovo dello stesso per l'anno 2021; inoltre, i diversi verbali oggetto di disamina della posizione associativa del sig. Buscaglia sarebbero viziati dal fatto che essi *«non forniscono la minima garanzia di correttezza ed attendibilità dei fatti in essi riportati»*.

Per altro aspetto, poi, l'odierno ricorrente contesta la presenza del socio avvocato Vincenzo Farina nel corso dell'assemblea del 19 febbraio 2021; per un verso, il sig. Buscaglia eccepisce la circostanza che non vi sia traccia di alcuna prova della richiesta di consulenza fatta dalla Sezione al professionista incaricato e, per altro verso, osserva *«che il C.D. nei fatti si dota della figura del Probiviro incaricato e rappresentato da Farina Vincenzo ma evidentemente non al fine di garantire il contraddittorio con l'incolpato nel rispetto delle*



“garanzie del giusto processo” poiché il sottoscritto ricorrente non verrà mai informato, ne convocato, sebbene facciano ben tre riunioni con il medesimo O.d.G.».

Ancora: l’odierno ricorrente denuncia come l’ingiusta condotta posta in essere dalla Sezione TSN di Palermo (*id est*, il mancato rinnovo per l’anno 2021) sia stata posta in essere anche nei confronti di altri associati, tutti *«candidati alle passate Elezioni Sezionali del 25 Ottobre 2020 per Consiglio Direttivo»*, osservando come il fine ultimo del Presidente Antonino Troia sia stato di fatto quello *«d’affrancarsi da ogni forma di controllo che possa essere originato da Soci esperti ed informati, e che potrebbe, in fine, evidenziare elementi di notevole “criticità” nella gestione della Sezione»*.

Da ultimo, parte ricorrente contesta la documentazione prodotta in giudizio dalla Sezione TSN di Palermo chiedendone lo stralcio o, in ogni caso, la sua non utilizzabilità all’interno del procedimento.

La difesa della Sezione, con le proprie memorie integrative, e a sostegno delle proprie argomentazioni, osserva che la propria decisione di esclusione del sig. Buscaglia trova conforto anche su un intervento posto in essere dall’Ufficio Giuridico Istituzionale della UITTS.

Inoltre, la Sezione TSN di Palermo eccepisce, *ex art. 34, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS, «il difetto di assistenza, e la susseguente irregolare costituzione in giudizio, del ricorrente che, in questa sede ha agito, si è costituito ed ha prodotto memorie e documenti senza l’assistenza di un legale»*.

5.

All’esito della relazione, dell’esame della documentazione degli atti prodotti, nel corso della Camera di Consiglio del 20 aprile 2021 il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione sollevata dalla Sezione TSN di Palermo, rilevabile anche d’ufficio, osservando come nel presente procedimento le parti debbono essere assistite con il ministero di un difensore.

Conseguentemente, il Collegio, in virtù del principio di conservazione degli atti del giudizio, ha disposto la regolarizzazione della costituzione in giudizio del sig. Buscaglia mediante rilascio di idonea procura alle liti, assegnando allo stesso termine sino al 26 aprile 2021.

Inoltre, il Collegio, ritenendo non necessario svolgere alcuna attività istruttoria e preso atto che le parti non hanno presentato istanza di trattazione partecipata da remoto, ha trattenuto il procedimento in decisione, concedendo alle parti termine fino al 3 maggio 2021 per le conclusioni e fino al 6 maggio 2021 per eventuali repliche.

Con “memoria di costituzione difensore” del 23 aprile 2021, e in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale Federale, il sig. Buscaglia ha regolarizzato la propria costituzione nel presente giudizio conferendo idonea procura alle liti; con la predetta memoria, conseguentemente, parte ricorrente si è riportata a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito nei precedenti scritti difensivi, *«insistendo per l’accoglimento integrale delle conclusioni ed istanze tutte formulate»*.



Con gli scritti conclusivi, tanto il sig. Buscaglia quanto la Sezione TSN di Palermo si sono riportati, rispettivamente, alle proprie difese e deduzioni, confermando, ciascuno, le diverse argomentazioni esposte in precedenza e insistendo per le conclusioni già rassegnate.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dal Sig. Paolo Buscaglia, seppur nei limiti di cui *infra*.

Preliminarmente, e con riferimento al difetto di “assistenza tecnica” eccepita dalla difesa della Sezione TSN di Palermo, il Collegio ritiene di dare seguito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità venutasi a formare nel corso degli ultimi anni (da ultimo, Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 75/2021).

In particolar modo, in virtù del richiamato principio di conservazione degli atti del giudizio e di quanto disposto *ex art.* 182 c.p.c., al Giudice è riconosciuta la possibilità «*di promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalla cause del predetto difetto*» (Cass. civ., 9 novembre 2019, n. 28824), «*anche quando la procura sia del tutto mancante*» (tra le altre, Cass. Civ., 13-29 ottobre 2020, n. 23958).

Pertanto, con la costituzione in giudizio a mezzo di difensore del 23 aprile 2021, il sig. Buscaglia ha sanato il vizio relativo all’assistenza tecnica, con effetti *ex tunc*.

Venendo al merito, il Collegio osserva quanto segue.

È indubbio che parte ricorrente abbia adito l’intestato Tribunale Federale per impugnare di fatto il provvedimento di diniego n. 96/2021 assunto dalla Sezione TSN di Palermo in data 26 febbraio 2021.

Sul punto, infatti, non colgono nel segno le argomentazioni svolte dalla difesa della Sezione, in particolar modo con riferimento ad un vizio della domanda del sig. Buscaglia, il quale avrebbe agito affinché venisse condannato il Presidente della Sezione «*ad un facere infungibile*».

Se da una parte il Collegio è concorde nel ritenere che la domanda in atti del sig. Buscaglia sia stata formulata in “maniera impropria”, è altrettanto vero che il Giudice «*ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003)*» (Cass. civ., Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26511).

Infatti, affinché il Giudice possa dare seguito al proprio dovere decisorio, è necessario che lo stesso interpreti nel miglior modo possibile la domanda giudiziale che gli viene sottoposta; si tratta di un’esigenza prima ancor logica che giuridica, atteso che la decisione cui sarà tenuto il Giudice postula *ex se* una preventiva individuazione dell’oggetto attraverso l’esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.



Conseguentemente, individuare esattamente l'oggetto della lite non può che avvenire se non con la corretta interpretazione della domanda, in modo tale che si possa addivenire poi ad un'identica corrispondenza tra il *decisum* e il *petitum*.

In altri termini, ad avviso del Collegio è necessario "mettere a fuoco" - al di là delle espressioni letterali impiegate dalle parti - il contenuto sostanziale della domanda, con specifico riguardo alle finalità perseguite nel giudizio da chi ha proposto la domanda, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che non vi siano dubbi circa l'oggetto della pretesa così come richiesta da parte del sig. Paolo Buscaglia; quest'ultimo, infatti, con il proprio ricorso si è opposto al provvedimento di diniego assunto dalla Sezione TSN di Palermo, chiedendo di fatto il suo annullamento e, conseguentemente, il rinnovo della propria iscrizione per l'anno 2021.

Pertanto, la domanda di annullamento del provvedimento assunto dalla Sezione è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, è opportuno richiamare quanto disposto *ex* articolo 3 dello Statuto delle Sezioni (rubricato "Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione"): al comma 5 è stabilito che *«tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. [...] La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto»*.

Il successivo comma 6 dell'art. 3 dello Statuto delle Sezioni stabilisce che *«l'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento [...]»*.

Infine, il successivo comma 11 stabilisce altresì che *«l'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all'UITS entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4»*.

È principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza degli Organi di Giustizia della UITS che la presentazione della domanda di ammissione è riferibile esclusivamente alla prima iscrizione, e non già alla diversa ipotesi relativa al rinnovo della stessa iscrizione.

Il chiaro e ineludibile dato letterale, infatti, non lascia spazio a diverse soluzioni interpretative; avvenuta la prima iscrizione, la stessa assume carattere continuativo, rinnovandosi annualmente attraverso il pagamento della quota annuale.



Alla Sezione (*id est*, al Presidente della Sezione) non è riconosciuto alcun potere di diniego del rinnovo dell'iscrizione; semmai, è prevista, *ex art.* 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, la sola possibilità di sospendere l'iscritto in via cautelare in presenza di gravi e fondati motivi.

Tra l'altro, proprio con riferimento a quanto disposto dal "Manifesto UITTS 2021" depositato dalla Sezione TSN di Palermo (all. 4 della conclusionale), si ritiene, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della Sezione stessa, che il sig. Buscaglia abbia rispettato quanto ivi disposto.

Nello specifico, e con riferimento alla domanda di rinnovo depositata dal ricorrente *sub* all. 1 del proprio ricorso, il sig. Buscaglia, *ex art.* 3, penultimo capoverso, del "Manifesto UITTS 2021" ha autocertificato «*di confermare il mantenimento dei requisiti morali e psico-fisici in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 c. 1 dello Statuto delle Sezioni TSN*».

La Sezione TSN di Palermo, invece - come emerge all'esame della motivazione del provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 - ha attribuito l'assenza dei «*requisiti morali*» a determinate condotte del sig. Buscaglia, le quali però sono già state oggetto di valutazione da parte della Procura Federale, giunta a considerare la non rilevanza disciplinare delle stesse con il provvedimento di archiviazione dell'11 dicembre 2020, in atti.

Il provvedimento così assunto dalla Sezione TSN di Palermo in data 26 febbraio 2021 si ritiene pertanto illegittimo e meritevole di annullamento.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda del sig. Buscaglia volta all'annullamento del predetto provvedimento di diniego al rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021.

Il Collegio, invece, ritiene di non accogliere le ulteriori domande svolte dal ricorrente aventi ad oggetto 1) l'«*agire verso Piazza Claudio, Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo e Lupo Massimo, membri del Consiglio Direttivo per il comportamento omissivo evidenziatosi nel non avere effettuato diligente controllo della legittimità degli atti*» e 2) il «*diffidare il Presidente della Sezione TSN di Palermo, Troia Antonino, dal porre in essere, anche in un eventuale futuro, medesimo comportamento sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia altro Socio*».

Per quanto riguarda la domanda rivolta nei confronti del Consiglio Direttivo, il Collegio osserva che la domanda così come proposta dal sig. Buscaglia sia viziata sotto diversi punti di vista.

In primo luogo, e in via preliminare, ad avviso del Collegio il Consiglio Direttivo non ha alcuna legittimazione passiva nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto lo stesso è un organo in seno alla Sezione e, pertanto, non può essere destinatario di alcuna pretesa.

In ogni caso, e ferma la considerazione che precede, il dover semplicemente «*agire*» nei confronti del Consiglio Direttivo, senza indicare alcuna specifica richiesta, comporta l'assoluta indeterminatezza della domanda rivolta dal sig. Buscaglia.

Per quanto riguarda, invece, la domanda nei confronti del Presidente della Sezione, volta a diffidare lo stesso dal tenere un comportamento, simile a quello posto in essere in danno del sig. Buscaglia, anche nei confronti



degli altri soci, il Collegio ritiene che parte ricorrente non abbia alcuna legittimazione attiva nei confronti del Presidente (*id est*, della Sezione).

Infatti, con la proposizione di una domanda giudiziale la parte chiede al Giudice il riconoscimento di un determinato proprio diritto, il riconoscimento di una tutela in proprio favore.

Non è possibile, in altri termini, rivolgere una domanda nell'interesse di un diverso soggetto, destinatario della tutela richiesta.

P.Q.M.

visto l'art. 3, comma 6 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, accertata l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Sezione TSN di Palermo il 26 febbraio 2021 di diniego alla richiesta presentata dal sig. Paolo Buscaglia di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021, lo annulla, per le ragioni di cui in motivazione.

Rigettate le altre domande, per le ragioni di cui in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente e alla Sezione TSN di Palermo, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 27 maggio 2021

Il Presidente

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to Avv. Tommaso Pallavicini

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi